



# COMUNE DI COLICO (LC)

23823 – Piazza V° R. Alpini, 1 – Tel. 0341934711

842

Ord. n. 95 del 09/08/2017

**OGGETTO : Ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Colico (Applicazione D.P.R. 753/80);**

## IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Produzione Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Linee, prot. RFI.- DPR- DTP\_MI.ULNA0011\PI2017\0003751 del 08/08/2017 assunto agli atti del Comune di Colico con Prot. 13747 del 08/08/2017, avente ad oggetto "Richiesta di Ordinanza Contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria", nella quale si chiede al Sindaco di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie affinché provvedano a tagliare rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per l'incolumità pubblica ed interruzione di pubblico;

VISTO l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

VISTO l'art. n.55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: " I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

CONSIDERATI i rischi di possibile caduta di alberi e rami, che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria , con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica, per la circolazione ferroviaria e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni;

## ORDINA

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la circolazione dei treni, a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Colico, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi, provvedendo al taglio di rami ed alberi interferenti con l'infrastruttura ferroviaria e ricadenti nelle prescrizioni di cui agli artt. 52 e 55 del DPR 753/80.

## DISPONE



# COMUNE DI COLICO (LC)

23823 – Piazza V° R. Alpini, 1 – Tel. 0341934711

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia alla Prefettura di Lecco;
- trasmessa in copia alla Questura di Lecco;
- trasmessa in copia al Comando Provinciale Carabinieri di Lecco;
- trasmessa in copia alla Stazione Carabinieri di Colico;
- trasmessa in copia al Comando di Polizia Locale di Colico;
- trasmessa in copia alla Struttura nr. 3;
- trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane – Via Breda,28 – 20126 Milano;

## RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

## AVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Lecco, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Colico (LC), 09/08/2017

IL SINDACO

Dott.ssa Monica Gilardi

